



Comune di Moraro

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 10

Data 19 aprile 2016.

Oggetto : Individuazione delle aree metanizzate ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del GPL per uso riscaldamento. Aggiornamento 2016.

L' anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 20.32 nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

1.	Pelos	Alberto	Presente
2.	Colombo	Umberto	Presente
3.	Vecchiet	Cristian	Presente
4.	Grion	Corrado	Presente
5.	Tavian	Marco	Presente
6.	Ret	Martina	Presente
7.	Freschi	Simone	Presente
8.	Silvestri	Alberto	Presente
9.	Badin	Romina	Presente
10.	Donda	Veronica	Presente
11.	Baldassi	Verena	Presente
12.	Colugnat	Adriano	Presente
13.	Cassani	Andrea	Presente

Presenti n. 13

Assenti n. -

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Alberto Pelos**, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale **dott. Luca Stabile**.

Scrutatori nominati:

La seduta è pubblica.

Pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 187.08.2000, n. 267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
esprime parere favorevole di regolarità tecnica
f.to dott. Luca Stabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
esprime parere favorevole di regolarità contabile
Il Vicesindaco f.to Umberto Colombo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE nell'articolo 8, comma 10, della legge 23/12/1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" sono previste agevolazioni fiscali per l'utilizzo di gasolio e GPL per uso riscaldamento;

CHE a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al GPL anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al DPR 26/8/1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto DPR e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;

CHE tali agevolazioni, ai sensi del DPR 361/1999, vengono trasferite agli acquirenti dai fornitori di gasolio e GPL ad uso riscaldamento;

CHE la lettera c) sopra riportata è stata sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999 e in particolare si evidenzia che il beneficio è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto DPR 412/1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministero delle finanze e individuate annualmente con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati;

CHE l'articolo 4, comma 2 del D.L. 268/2000, convertito dalla Legge 354/2000 e modificato dall'articolo 27 della L. 388/2000, riporta, tra l'altro, quanto segue: ***".....per frazioni di comuni si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4 del DPR 412/1993, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove a sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"***;

CHE con l'articolo 27 della Legge 388/2000 vengono ribadite le agevolazioni per il gasolio e il GPL usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche;

CHE l'articolo 13, comma 2 della Legge 488/2001 (Legge finanziaria 2002) stabilisce che in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8 comma 10 lettera c) della Legge 488/1999 relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al DPR 412/1993, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

VISTO:

CHE quanto individuato nei punti precedenti è stato ribadito anche per gli anni seguenti;

CHE il comune di Moraro è ricompreso nella zona climatica E di cui al DPR 412/1993;

CHE la legge finanziaria vigente non ha richiamato l'articolo 13 comma 2 della L. 448/2001 che ampliava il beneficio a favore delle "frazioni parzialmente non metanizzate" limitatamente alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

CHE tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, un'unica frazione nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte ***"non metanizzata"***;

CHE l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempre che in detto territorio "le porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare;

CHE restano escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate";

CHE per centro abitato si possa intendere: ***"un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, costituente un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, formato da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada"***;

UDITA la relazione del Sindaco il quale afferma che la modifica consiste nel precisare che la distanza dalla condotta del gas metano al punto di allacciamento è da considerarsi "area non metanizzata" qualora superi la distanza di metri 150,00;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, resi per alzata di mano, astenuti n. 4 (Veronica Donda, Verena Baldassi, Adriano Colugnat e Andrea Cassani),

DELIBERA

1. di individuare ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 448/1998 modificata dall'articolo 12 della Legge 488/1999:

- come **"zona metanizzata"** la delimitazione geografica del centro abitato del comune di Moraro dove a sede la casa comunale e comunque, per gli edifici posti a non più di 150 metri dalla più vicina condotta del gas (misurata dalla condotta all'allacciamento all'abitazione), e colorata in colore rosso nella allegata cartografia;
- come **"zona non metanizzata"** nel territorio ubicato fuori dal centro abitato dove ha sede la casa comunale il territorio comunale restante.

Con successiva e separata votazione: favorevoli n. 9, contrari nessuno, resa per alzata di mano, astenuti n. 4 (Veronica Donda, Verena Baldassi, Adriano Colugnat e Andrea Cassani), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Alberto Pelos

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Luca Stabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione starà affissa all'albo pretorio per giorni quindici consecutivi dal 26 aprile all'11 maggio 2016 incluso, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Moraro, li **26 aprile 2016**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Alessandra Vecchiet

Deliberazione eseguibile

Addì, 19 aprile 2016

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Moraro, li **26 aprile 2016**.

IL FUNZIONARIO DEPOSITARIO
(Alessandra Vecchiet)



Alessandra Vecchiet